

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 1711-A)

## RELAZIONE DELLA 3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE PIASENTI)

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 31 maggio 1966*

*(V. Stampato n. 2911)*

**presentato dal Ministro degli Affari Esteri**

**di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia**

**e col Ministro della Pubblica Istruzione**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza*

*il 4 giugno 1966*

**Comunicata alla Presidenza il 19 settembre 1966**

Approvazione ed esecuzione dello Scambio di Note tra l'Italia e la Spagna, effettuato a Roma il 4 maggio 1965, per la modifica dell'articolo 3 dell'Accordo culturale dell'11 agosto 1955

ONOREVOLI SENATORI. — Le attività culturali — e in particolar modo quelle scolastiche — svolte dalle istituzioni italiane a Madrid registrano uno sviluppo continuo, che rappresenta la migliore prova della piena e proficua validità dell'accordo culturale italo-spagnolo stipulato nel 1955.

Tale incremento è oggi ostacolato dal fatto che vari locali di proprietà demaniale situati in Madrid sono occupati da inquilini contro i quali è estremamente difficile agire essendo essi tutelati dalle leggi locali relative alla proroga dei contratti di affitto.

Si è reso quindi necessario modificare il citato accordo culturale, facilitando al Governo italiano il recupero della piena disponibilità dei locali stessi. Ciò è stato fatto con uno scambio di note in data 4 maggio

1965 fra l'ambasciatore spagnolo a Roma ed il nostro Ministero degli affari esteri.

In esso è proposta la modifica del vigente articolo 3 non solo con l'inserimento di una norma intesa appunto ad ovviare all'inconveniente lamentato, ma altresì con una migliore precisazione delle reciproche concessioni in materia tributaria e doganale rispettivamente per gli immobili destinati a sede delle istituzioni culturali dei due Paesi, e per l'arredamento ed il materiale necessario allo svolgimento delle loro attività.

L'approvazione e l'esecuzione dello scambio di note in oggetto non è minimamente onerosa per lo Stato italiano, e anche per questo il relatore ne raccomanda al Senato l'accoglimento.

PIASENTI, *relatore*

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

È approvato lo Scambio di Note tra l'Italia e la Spagna, effettuato a Roma il 4 maggio 1965, per la modifica dell'articolo 3 dell'Accordo culturale dell'11 agosto 1955, reso esecutivo con legge 3 gennaio 1957, n. 8.

### Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data allo Scambio di Note di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità a quanto stabilito nella clausola finale delle Note medesime.